

DELIBERAZIONE 16 FEBBRAIO 2017
54/2017/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA AZIENDA AGRICOLA LE COMETE S.S.
NEI CONFRONTI DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. (ORA E-DISTRIBUZIONE S.P.A.)

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 16 febbraio 2017

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 548/2012/E/com;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità, 23 aprile 2015, 177/2015/A;
- la nota prot. generale dell'Autorità 0004725 dell'8 febbraio 2017, con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato il 26 aprile 2016 (prot. Autorità 12115 del 27 aprile 2016), l’Azienda Agricola Le Comete S.s. (di seguito: reclamante) ha contestato l’operato di Enel Distribuzione S.p.a. (oggi e-distribuzione S.p.a., di seguito: gestore) con particolare riferimento al mancato riscontro alle proprie richieste di informazioni sullo stato di avanzamento della pratica di connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile, identificata dal codice di rintracciabilità T0684053, nonché il mancato avvio delle opere di realizzazione dell’impianto di rete per la connessione;
2. con nota del 10 maggio 2016 (prot. 13486 del 10 maggio 2016), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota del 27 maggio 2016 (prot. Autorità 15790 del 31 maggio 2016), il reclamante ha trasmesso una integrazione al reclamo;
4. con nota del 16 giugno 2016 (prot. Autorità 17550 del 21 giugno 2016), il gestore ha presentato la propria memoria difensiva;
5. con nota del 10 ottobre 2016 (prot. Autorità 28622 del 10 ottobre 2016), il reclamante ha trasmesso copia del bonifico ricevuto dal gestore il 28 luglio 2016, recante la causale “*indennizzo ai sensi TICA ritardo nell’avvio dell’*”;
6. con nota del 10 ottobre 2016 (prot. Autorità 28589 del 10 ottobre 2016), l’Autorità ha richiesto al gestore alcune informazioni e, in particolare, “*di comunicare i motivi del mancato avvio dei lavori per la realizzazione della connessione dell’impianto eolico del reclamante, a seguito dell’adozione del D.D.S. n. 211 del 1° marzo 2016, con cui l’Assessorato Regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Sicilia ha autorizzato la realizzazione dell’elettrodotto necessario a connettere alle rete il suddetto impianto*”, nonché “*di precisare a che titolo ha versato al reclamante la somma di 5.310 euro con la disposizione di pagamento n. 5010052358 del 14 ottobre 2015*”;
7. con nota del 17 ottobre 2016 (prot. Autorità 29778 del 19 ottobre 2016), il gestore ha risposto alla suddetta richiesta di informazioni;
8. con nota del 21 ottobre 2016 (prot. 30085 del 21 ottobre 2016), l’Autorità ha chiesto al gestore ulteriori informazioni e, nello specifico, “*di trasmettere copia delle comunicazioni, inviate ai proprietari dei fondi interessati alla realizzazione della linea per la connessione dell’impianto di produzione dell’Azienda Agricola Le Comete, per la stipula del contratto di servitù in via bonaria, nonché delle risposte ricevute dai suddetti proprietari dei fondi*”, nonché “*di produrre copia della documentazione ufficiale inviata da e-distribuzione S.p.a. con riferimento al procedimento di occupazione di urgenza finalizzato all’asservimento coattivo delle servitù negate in via bonaria, e di specificare quali altre azioni sono state intraprese per la sottoscrizione dei contratti di servitù con i proprietari che hanno aderito in via bonaria, allegando eventuale documentazione a supporto*”;
9. con nota dell’8 novembre 2016 (prot. 32492 dell’8 novembre 2016), l’Autorità ha sollecitato il gestore all’invio delle informazioni richieste;

10. con nota dell'11 novembre 2016 (prot. Autorità 33202 del 14 novembre 2016), il gestore ha quindi risposto alla richiesta di informazioni dell'Autorità;
11. con nota del 5 dicembre 2016 (prot. 36040 del 5 dicembre 2016), l'Autorità ha richiesto al gestore ulteriori informazioni e, nella specie, *“In relazione alla gestione della procedura autorizzativa per la realizzazione dell'impianto di rete, ... di: a) precisare se i tre proprietari dei fondi, interessati dal tracciato dell'impianto di rete, che non hanno fornito per via bonaria il consenso alla costituzione del diritto di servitù hanno fornito risposta alla Vs richiesta del 1° luglio 2014; in caso di risposta affermativa, ... di indicare la data della risposta e di allegare i documenti eventualmente ricevuti; b) in caso di risposta negativa alla richiesta di cui al precedente punto a), ... di fornire spiegazioni in ordine al periodo di 15 mesi intercorso tra la richiesta di servitù e l'avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio”*, nonché *“In merito alla soluzione tecnica per la connessione dell'impianto del reclamante, ...di fornire ogni informazione e documento utile a motivare la necessità di sostituzione dell'esistente linea aerea BT nel tratto compreso tra il PTP posto sulla particella 142 del foglio 51 (Picch. 1) al punto più vicino alla particella 453, dove è prevista l'installazione dell'impianto di produzione da 10 kW del reclamante”*;
12. con nota del 22 dicembre 2016 (prot. 38010), l'Autorità, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della Disciplina, ha convocato le parti all'audizione fissata per il giorno 11 gennaio 2017, nel corso della quale il gestore ha depositato ulteriore documentazione relativa al reclamo;
13. in data 19 gennaio 2017, la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli, ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

14. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
 - a. l'articolo 9, comma 6, che, con riferimento alle connessioni in bassa tensione, impone al gestore di rete di presentare le richieste di autorizzazione per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e per gli interventi sulla rete esistente, ove previsti, entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento dell'accettazione del preventivo;
 - b. il medesimo articolo 9, comma 6, che impone altresì al responsabile della pratica di cui all'articolo 7, comma 3, lettera g), dello stesso TICA di aggiornare il richiedente la connessione, con cadenza almeno semestrale, sugli stati di avanzamento dell'*iter* autorizzativo, dando tempestiva informazione della conclusione positiva o negativa di tale *iter*;
 - c. l'articolo 14, comma 3, il quale stabilisce che il gestore di rete corrisponda al richiedente la connessione un indennizzo automatico pari

- a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'adempimento degli obblighi disposti nella Parte III del medesimo TICA;
- d. l'articolo 40, comma 5, il quale impone al gestore di rete di corrispondere i previsti indennizzi automatici entro 30 giorni dalla data di effettuazione della prestazione richiesta per la quale è stato riscontrato un ritardo; in caso di mancata corresponsione dell'indennizzo automatico da parte del gestore di rete, entro le predette tempistiche, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 10 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo; se il ritardo nell'erogazione dell'indennizzo supera i 90 (novanta) giorni solari, l'indennizzo automatico da erogare è invece aumentato di 40 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo.

QUADRO FATTUALE:

15. In data 20 maggio 2014, il reclamante inviava al gestore la comunicazione di accettazione del preventivo – identificato dal codice di rintracciabilità T0684053 – per la connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 10 kW, da installare in “Contrada Comete”, nel comune di Racalmuto (AG);
16. a seguito dell'accettazione del preventivo, il reclamante versava al gestore, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del TICA, un corrispettivo, pari a 4.185 euro, a copertura dei costi di gestione dell'*iter* autorizzativo dell'impianto di rete per la connessione;
17. in data 11 maggio 2015, il reclamante chiedeva al gestore di essere informato circa la situazione della pratica di connessione e, in particolare, in merito allo stato di avanzamento dell'*iter* autorizzativo;
18. in assenza di risposte da parte del gestore, il reclamante reiterava la propria richiesta di informazioni in data 3 giugno 2015 e, ancora una volta il 16 giugno 2015, inviando, in questo caso, la propria richiesta, per conoscenza, anche allo Sportello per il consumatore di energia (di seguito: Sportello per il consumatore o Sportello);
19. in data 23 luglio 2015, in assenza di risposte da parte del gestore, l'Azienda Agricola Le Comete presentava reclamo nei confronti del gestore allo Sportello per il consumatore, ai sensi della deliberazione 548/12/E/com;
20. in data 31 luglio 2015, lo Sportello per il Consumatore richiedeva al gestore alcune informazioni;
21. in data 12 agosto 2015, il gestore comunicava al reclamante che: *“l'iter autorizzativo presso gli Uffici del Genio Civile di Agrigento è tutt'ora in corso: infatti, la documentazione integrativa da loro richiesta, è stata inviata in data 23/06/2015 con nostro protocollo ENEL-DIS-23/06/2015-0548530”*;
22. in data 1 settembre 2015, il gestore segnalava allo Sportello per il consumatore che, essendo il titolare della pratica un produttore puro, il reclamo non rientrava nell'ambito di applicazione della deliberazione 548/12/E/com;

23. in data 8 settembre 2015, il gestore inoltrava al reclamante la risposta alla richiesta di informazioni dello Sportello per il consumatore del 1 settembre 2015;
24. in data 17 settembre 2015, lo Sportello per il consumatore richiedeva al gestore ulteriori informazioni, a cui il gestore non dava risposta, comunicando al medesimo Sportello, con nota del 16 ottobre 2015, che *“il POD oggetto del presente reclamo è stato richiesto esclusivamente per connettere alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica in regime di cessione totale. Di conseguenza, il presente reclamo non appare rientrare in nessuna delle fattispecie di competenza di codesto rispettabile Sportello per il Consumatore”*;
25. in data 14 ottobre 2015, il gestore effettuava un pagamento di 5.310 euro a favore del reclamante con la causale *“indennizzo cliente SGQ0084176”*;
26. in data 7 dicembre 2015, lo Sportello per il consumatore trasmetteva il fascicolo concernente il reclamo all’Autorità;
27. in data 12 febbraio 2016, il reclamante chiedeva al gestore di specificare a che titolo era stato effettuato il versamento del 14 ottobre 2015;
28. in data 28 luglio 2016, il gestore effettuava un secondo pagamento di 5.310 euro a favore del reclamante con la causale *“indennizzo ai sensi del TICA ritardo nell’avvio dell”*.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

29. Il reclamante lamenta la mancata risposta del gestore alle proprie richieste di informazioni sullo stato di avanzamento dell’*iter* per l’ottenimento dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di rete per la connessione;
30. il reclamante sottolinea inoltre che, a distanza di oltre due anni dall’accettazione del preventivo di connessione, e dopo un anno dal completamento dell’impianto di produzione, il gestore non ha ancora dato inizio ai lavori per la realizzazione della connessione;
31. il reclamante afferma poi di non aver ancora ricevuto dal gestore spiegazioni in merito alla natura e alla quantificazione dell’indennizzo di 5.310 euro, riconosciuto il 14 ottobre 2015;
32. pertanto, il reclamante chiede all’Autorità di accertare la corretta applicazione, da parte del gestore, delle disposizioni del TICA.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

33. Il gestore eccepisce, preliminarmente, l’inammissibilità del reclamo, perché ritiene che il primo reclamo, del 12 febbraio 2016, fosse in realtà una semplice richiesta di chiarimenti sulla natura dell’indennizzo; di conseguenza, secondo il gestore, il reclamo del 26 aprile 2016, presentato senza motivi di urgenza direttamente all’Autorità, risulterebbe inammissibile in quanto non preceduto dal previo reclamo al gestore previsto dalla Disciplina;

34. Il gestore afferma, a propria difesa, di aver fornito sufficienti informazioni al reclamante nella nota dell'8 settembre 2015, con la quale preannunciava l'emissione dell'indennizzo previsto dal TICA per il ritardo nell'avvio dell'*iter* autorizzativo.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

35. In via preliminare, si rileva come il reclamo presentato dall'Azienda Agricola Le Comete al gestore, in data 12 febbraio 2016, sia idoneo ad integrare la condizione prevista dall'articolo 3, comma 1, della Disciplina ai fini della presentazione del successivo reclamo all'Autorità, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 93/11;
36. nel merito, il gestore ha dato conto, nel corso dell'istruttoria, dell'*iter* del procedimento finalizzato all'ottenimento dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di rete del reclamante. In dettaglio, risulta che:
- a) il gestore ha presentato la richiesta di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto per la connessione dell'impianto del reclamante in data 29 ottobre 2014, con un ritardo di 84 giorni lavorativi rispetto al termine fissato dall'articolo 9, comma 6, del TICA;
 - b) per il suddetto ritardo, il gestore ha riconosciuto al reclamante l'indennizzo previsto dall'articolo 14, comma 3, del TICA, maggiorato secondo quanto previsto dall'articolo 40, comma 5, del medesimo TICA;
 - c) in data 30 gennaio 2015, la regione Sicilia ha richiesto al gestore ulteriore documentazione, da esso resa disponibile con nota del 23 giugno 2015, con un ritardo di 93 giorni lavorativi rispetto al termine fissato dal TICA; anche per tale ritardo, il gestore ha riconosciuto al reclamante l'indennizzo previsto dall'articolo 14, comma 3, del TICA, maggiorato secondo quanto previsto dall'articolo 40, comma 5, dello stesso TICA;
 - d) in data 1 marzo 2016, la regione Sicilia ha notificato al reclamante e al gestore il decreto 211/16 recante l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'elettrodotto per la connessione alla rete dell'impianto del reclamante;
 - e) la regione Sicilia ha trasmesso il decreto 211/16 ad un indirizzo di PEC del gestore errato, ragion per cui il gestore è venuto a conoscenza del suddetto decreto solamente in data 27 maggio 2016, attraverso la nota integrativa al reclamo *ex* deliberazione 188/2012/E/com trasmessa dal reclamante all'Autorità e, per conoscenza, al gestore;
 - f) in data 30 giugno 2016, il gestore ha informato i proprietari dei fondi interessati dal tracciato dell'elettrodotto dell'adozione del provvedimento autorizzativo che, dichiarando le opere da realizzare di pubblica utilità, urgenti e indifferibili, imponeva altresì il vincolo preordinato all'esproprio;

- g) in data 25 ottobre 2016, il gestore ha presentato al comune di Racalmuto una istanza di adozione del decreto di occupazione d'urgenza, preordinata all'esproprio e all'asservimento degli immobili interessati, nonché di autorizzazione alla presa di possesso anticipata dei beni espropriandi;
 - h) ad oggi, detto decreto non risulta essere stato ancora adottato;
37. nell'audizione dell'11 gennaio 2017, tenutasi presso gli uffici dell'Autorità, il gestore ha fornito chiarimenti anche in ordine alla soluzione tecnica di connessione, con particolare riguardo alla necessità di raddoppiare e razionalizzare un tratto di linea aerea esistente al fine di connettere alla rete di distribuzione l'impianto del reclamante;
38. il gestore ha chiarito, altresì, che il pagamento di 10.620 euro a favore del reclamante era stato disposto a titolo di indennizzo per i ritardi nell'avvio dell'*iter* autorizzativo e nell'evasione della richiesta di integrazione documentale formulata dalla regione Sicilia in data 30 gennaio 2015.
39. Ciò premesso, con riferimento al procedimento autorizzativo dell'impianto di rete, preso atto dell'avvenuta corresponsione, da parte del gestore, degli indennizzi previsti dal TICA, si rileva, nondimeno, come lo stesso gestore non abbia però fornito al reclamante, se non nel corso dell'istruttoria relativa alla trattazione del presente reclamo, informazioni esaustive circa lo stato di avanzamento della pratica di connessione;
40. in particolare, si rileva che, prima dell'avvio del procedimento di trattazione del reclamo da parte dell'Autorità, il gestore:
- a) non ha mai inviato al reclamante l'aggiornamento relativo all'avanzamento dell'*iter* autorizzativo previsto, con cadenza almeno semestrale, dall'articolo 9, comma 6, del TICA;
 - b) non ha fornito al reclamante alcuna informazione al riguardo, per oltre un anno (dal 20 maggio 2014 al 12 agosto 2015), nonostante le reiterate richieste di quest'ultimo;
 - c) soltanto a seguito del reclamo presentato allo Sportello per il consumatore, il gestore ha fornito al reclamante alcune frammentarie informazioni.
41. In sostanza, solo al termine dell'istruttoria condotta dagli uffici dell'Autorità, il reclamante è stato informato compiutamente in merito allo svolgimento e allo stato dell'*iter* autorizzativo per l'impianto di rete, nonché in ordine alle modalità di calcolo degli indennizzi riconosciuti dal gestore;
42. il descritto quadro fattuale fa emergere l'ingiustificata negligenza del gestore nel fornire al reclamante le dovute informazioni in ordine allo stato di avanzamento della procedura di connessione; ne discende la violazione dell'articolo 9, comma 6, del TICA, nella parte in cui stabilisce che il responsabile della pratica, così come individuato dall'articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo TICA, e, nella specie quindi, un responsabile di e-distribuzione S.p.a., sia "tenuto ad aggiornare il richiedente, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti

dell'*iter* autorizzativo, dando tempestiva informazione della conclusione positiva o negativa di tale *iter*''

DELIBERA

1. di accogliere il reclamo presentato dall'Azienda Agricola Le Comete S.s. nei confronti di e-distribuzione S.p.a., avendo accertato la violazione, da parte di e-distribuzione S.p.a., dell'articolo 9, comma 6, Allegato A, della deliberazione ARG/elt 99/08;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

16 febbraio 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni